SCRITTURA PRIVATA CIG ZE12F91B82	
Con la presente scrittura da sottoscrivere in forma digitale,	
Tra	
la SIDRA SPA , con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 - P.Iva.	
03291390874, in persona del Prof. Fabio Fatuzzo, Presidente e legale rap-	
presentante <i>pro-tempore</i> e, di seguito, denominata semplicemente "Sidra"	
e	
l'Avv. Dario Matteo Maugeri, C.F. MGR DRA 76M16 C351K, con studio in	
Catania, Via Gorizia n. 49, P.Iva 04402110870, di seguito chiamato "profes-	
sionista"	

VISTA	
PRESO ATTO delle note di rinuncia al mandato a firma dell'Avv. Emilio Ma-	
scheroni di cui ai prott. 25054/20 e 29935/20;	
CONSIDERATO che al Professionista è stato già conferito altro incarico di assi-	
stenza e difesa in materia giuslavoristica;	
RICHIAMATO il "Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi" approvato dal C d A della Sidra in data 26/05/2017:	
provato dal C.d.A. della Sidra in data 26/05/2017;	
le parti convengono e stipulano quanto segue:	
Art.1) Premesse - La premesse di cui in epigrafe costituiscono parte inte-	

grante ed inscindibile della presente scrittura.	
Art.2) Oggetto – La Sidra conferisce al professionista l'incarico di assistenza,	
rappresentanza e difesa	
A tal fine la Sidra ha fornito al difensore tutti i docu-	
menti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.	
Art.3) Accettazione - Il professionista dichiara ed accetta l'incarico di patro-	
cinio legale di cui alla presente scrittura ai patti ed alle condizioni di cui in-	
fra.	
La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal professionista	
nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavo-	
ro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione della attivi-	
tà senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria ed	
autonoma e distinta organizzazione di lavoro.	
Art.4) Incompatibilità - Il professionista incaricato dichiara di non avere in	
corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né	
relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la con-	
troparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra	
indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda ogget-	
to del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre al-	
cuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla	
stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.	

Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione	
anche di una sola delle predette prescrizioni, Sidra è in facoltà di risolvere il	
contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista si	
impegna a comunicare tempestivamente alla Sidra l'insorgere di ciascuna	
delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.	
Art.5) Modalità - La prestazione dovrà essere resa personalmente e con dili-	
genza; il professionista potrà avvalersi di collaboratori di studio secondo le	
disposizioni previste dal Regolamento aziendale approvato dal CDA in data	
26/05/2017.	
Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista o i suoi collaboratori en-	
trino in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere consi-	
derati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi	
forma e mezzo. Il professionista, oltre a svolgere le prestazione attinenti al	
mandato di patrocinio legale, si impegna, altresì, a svolgere le seguenti atti-	
vità: relazionare, preliminarmente, sul valore e stato della controversia con-	
figurando altresì l'eventuale livello di rischio secondo le indicazioni del prin-	
cipio contabile OIC 31 – passività probabile, possibile e remota e ciò ai fini	
degli opportuni adempimenti previsionali e contabili; rendere tempestiva-	
mente edotti gli organi della società ed i funzionari incaricati, mediante co-	
municazioni all'indirizzo pec della società sidraspa@postacertvodafone.it,	
dello stato e corso dell'iter procedimentale instauratosi; fornire, senza alcu-	
na spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti	
normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stra-	
giudiziale da tenere da parte della Società; predisporre eventuale atto di	
transazione della vertenza motivatamente proposta e vantaggiosa per la So-	

cietà. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il professionista assicura la	
propria presenza presso gli uffici amministrativi della Società per il tempo	
ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva	
attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà	
luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale,	
salvo il rimborso delle spese documentate. Il professionista incaricato	
comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del	
provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista pro-	
spetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi	
della Società, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare comple-	
ta ottemperanza alle pronunce giurisdizionali (a titolo esemplificativo, verifi-	
ca conteggi imposta di registro atti giudizia-	
ri) e prevenire pregiudizi per la Sidra.	
Art.6) Durata - Il presente contratto avrà durata temporale strettamente ne-	
cessaria alla durata del procedimento giudiziale, nonché l'eventuale fase del	
recupero delle spese legali.	
Art. 7) Compenso - Il compenso (oltre IVA e CPA) è determinato secondo i	
parametri minimi previsti dal D.M. 55/14 (e dai successivi provvedimenti	
ministeriali che dovessero sostituire il predetto decreto) applicando una ul-	
teriore riduzione del 20%, rispetto al valore della causa (€ 177.135,98), in	
relazione alle fasi del giudizio che concretamente saranno eseguite. Qualora	
il valore della controversia dovesse aumentare, anche per effetto di eventuali	
domande riconvenzionali, interventi in causa di terzi, riunione di procedi-	
menti e/o per altre cause, il compenso concordato non sarà soggetto di ride-	
terminazione, fatta salva la facoltà di recesso da parte dell'avvocato ed il di-	

ritto al compenso pattuito per l'attività fino a quel momento espletata. La diminuzione del valore dichiarato, anche in ipotesi di transazione, comporterà la rideterminazione del compenso in base a tale variazione. In caso di liquidazione giudiziale di spese legali in favore della Sidra ed a carico della controparte, in misura superiore al compenso come sopra pattuito, il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista. Le parti concordemente convengono che le somme sopraindicate per le attività giudiziali devono intendersi comprensive di ogni ragione di credito del professionista, ogni altra spesa (contributo unificato, bolli, spese di consulenza tecnica di ufficio o di parte, imposta di registro, oblazione ecc.) sarà a carico della Sidra e dallo stesso corrisposta direttamente o anticipata al professionista a semplice sua richiesta e, comunque, entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della richiesta scritta. Se nell'esecuzione dell'incarico emergerà la necessità di nominare consulenti tecnici di parte o di uno specialista, il professionista avrà cura di comunicare tempestivamente tale circostanza, dovendo questa società provvedere alla sua nomina. Il compenso verrà corrisposto previa presentazione di fattura ed accertata regolarità contributiva del professionista, entro 30 giorni data fattura fine mese. La fattura dovrà indicare CIG epigrafe. CHI Art.8) Tracciabilità flussi finanziari - Il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2016 ss.mm.ii. al presente incarico con comunicazione agli uffici finanziari della società de1 conto corrente dedicato per i relativi pagamenti. Art.9) Risoluzione - Il contratto potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione e/o per grave inadempienza contrattuale del Pro-

fessionista e/o per forza maggiore.	
Art.10) <i>Privacy</i> - Il professionista, ai fini applicativi del Regolamento UE	
679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati laddove	
non incompatibile con le norme di rilevanza comunitaria, dichiara di aver	
preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione dei dati per-	
sonali circa il trattamento dei dati stessi conferiti per la stipula e di quelli	
necessari per l'esecuzione del presente contratto; si impegna affinché i dati	
personali ed aziendali trasmessi vengano trattati ai soli fini dell'espletamen-	
to dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla	
normativa per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003,	
n.196). Il professionista è obbligato ad assicurare la tutela di dette informa-	
zioni in modo che le stesse non possano venire a conoscenza di terzi anche	
accidentalmente in virtù del Regolamento UE 679/2016 e della Legge	
196/2003 ss.mm.ii	
Il professionista ha preso conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e	
dell'art.13 D.lgs. 196/13, dell'informativa sul trattamento di dati personali e	
di quelli suscettibili di pubblicazione on-line, dando formale consenso al	
trattamento dei predetti.	
Art.11) Modello 231 - Il professionista è a conoscenza che SIDRA SpA ha	
adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex	
D.Lgs. n. 231/2001 con relativo Sistema Disciplinare, un proprio Codice	
Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e il	
Programma Triennale Trasparenza Integrità e, pertanto: dichiara di aver	
 letto e compreso i succitati documenti; si impegna a tenere un comporta-	
mento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei succitati do-	

cumenti e a non esporre Sidra SpA al rischio di applicazione delle relative	
sanzioni; si obbliga a rispettare, e a far rispettare dal proprio personale api-	
cale e sottoposto nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei	
succitati provvedimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento	
contrari agli stessi; è a conoscenza ed accetta che la violazione dei principi,	
delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti rappresenta	
grave inadempimento contrattuale e legittimerà Sidra SpA a risolvere il pre-	
sente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456	
c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.	
Art.12) Foro competente - Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere per	
l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti	
stabiliscono la competenza territoriale del Foro di Catania.	
Art.13) Registrazione - La presente convenzione viene redatta in tre originali,	
di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa	
allegata al D.P.R.n.131/86.	
Art.14) Rinvio - Per quanto non espressamente previsto dal presente con-	
tratto, si fa esplicito alle disposizione del Codice Civile che disciplinano il	
lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), ed alle altre norme vigenti in mate-	
ria nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli	
usi locali.	
IL PROFESSIONISTA LA SIDRA S.P.A.	
Avv. Dario Matteo Maugeri f.to Prof. Fabio Fatuzzo f.to	
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano	
espressamente i punti:	
Art.9) Risoluzione; Art.10) Privacy Art. 11) Modello 231; Art.12) Foro compe-	

<u>tente</u>	
IL PROFESSIONISTA LA SIDRA S.P.A.	
Avv. Dario Matteo Maugeri f.to Prof. Fabio Fatuzzo f.to	
Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato re-	
datto mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici su nume-	
ro 7 facciate e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 1	
comma 1 lett. s), del D. Lgs. 82/2005, Codice di Amministrazione Digitale.	
SIDRA S.P.A. (F.to Fabio Fatuzzo in modalità elettronica)	
Il Professionista (F.to Avv. Dario Matteo Maugeri in modalità elettronica)	